



Associazione "Addestramento Cani da Catastrofe" Odv

Via Borgo Piave, 32 33040 Visco (Ud)

C.F. 91022040314

acdc.friuli@gmail.com acdc.friuli@pec.csvfvg.it

www.canidasoccorso.info

Presidente +39 338 4820233 - Segreteria +39 335 1819450

Iscrizione n°303 registro Associazioni di Protezione Civile FVG

Iscrizione n°254 registro delle ODV Regione FVG

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art 82 commi 3 e 5
D.Lgs. 117/2017

VERBALE dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Addestramento Cani da Catastrofe Odv "

In data 28 agosto 2022 alle ore 08,30, presso la sede sociale in Via Borgo Piave 32, Visco, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica statuto per adeguamenti statutari obbligatori e derogatori al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del comma 8 dell' ex art. 31 del D.M. 106/2020

Il Presidente Fiorentino Giorgio dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Puntin Alessandra.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci :

Altan Alberto, Bortolussi Sara, Cian Flavio, Cum Cristina, Falcomer Diego, Gerin Davide, Gerin Thomas, Graffig Matteo, Passoni Marialisa, Paulin Nicole, Petta Alessandro, Perin Mary, Rizzotto Mauro, Sale Christian, Scuoch Marika, Soardo Michele, Spinelli Agnese, Zorba Stefano,

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e spiega ai soci che si è resa necessaria un' obbligatoria modifica dello Statuto per adeguamenti obbligatori e derogatori al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del comma 8 dell' ex art. 31 del D.M. 106/2020

Il Presidente apre la discussione, leggendo tutte le modifiche da apportare e propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 20 soci; contrari 0; astenuti 0 .

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale, controfirmato da tutti i soci che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 09,45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

[Signature of Giorgio Fiorentino]
[Signature of Alessandra Puntin]



AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL 01-09-2022

AL N. 542 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.

LIQUIDATI Euro //

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto Fiorentino Giorgio nato a Padova (Prov. di Pd) il 23/08/1948 residente in Jamiano Doberdò del Lago (Prov. Di Go) Via Zupancic n.23 c.a.p. 34070,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Addestramento cani da catastrofe Odv", avente sede in via Borgo Piave 32, 33040 Visco (Ud) C.F. 91022040314, ai fini di cui all'art. 8, comma 5, lett. a) del D.M. 15 settembre 2020, che la predetta Associazione non è grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua irrecuperabilità e che la stessa è ininterrottamente operante a decorrere dal 06/04/2000.

Visco, 08/07/2022

IL DICHIARANTE
**Firmato
digitalmente da
(firma leggibile)
FIORENTINO
GIORGIO
C=IT**

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. È ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

STATUTO

ADDESTRAMENTO CANI DA CATASTROFE ODV

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede – Durata

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Addestramento Cani da Catastrofe ODV", quale associazione non riconosciuta, con Sede a Visco (UD) in Via Borgo Piave nr. 32.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

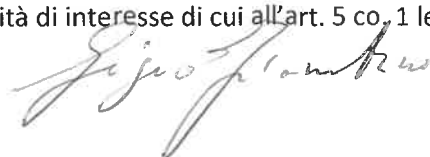
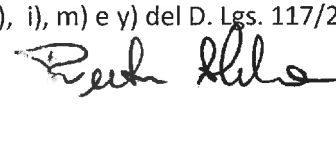
Carattere associativo

1. L'Associazione "Addestramento Cani da Catastrofe ODV (in breve A.C.D.C. ODV) è un organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolgendo le proprie attività prevalentemente a favore di terzi.
2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione "Addestramento Cani da Catastrofe ODV", è costituita al fine di svolgere le seguenti attività di interesse di cui all'art. 5 co. 1 lettere d), i), m) e y) del D. Lgs. 117/2017:

 1 

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 nr. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n 225 e successive modificazioni.

2. L'Associazione opera al fine di :

- svolgere attività nel settore dell'educazione, della formazione e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promuovere l'educazione cinofila da soccorso e addestrare cani da soccorso, in particolare l'attività sarà svolta alla ricerca di persone travolte da macerie o valanghe, dispersi in superficie ed al soccorso in acqua.
- promuovere l'educazione cinofila e l'addestramento sportivo del cane;
- collaborare con la Protezione Civile, Enti Pubblici, Associazioni di volontariato e gruppi che perseguano fini di utilità sociale e solidarietà;
- promuovere la tutela ed il benessere del cane.

3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

4. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione del documento di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- (a) Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;



2



- (b) Da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) Da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - (d) Da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
 - (e) Dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- 2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
 - 3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
 - 4. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

- 1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
- 2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

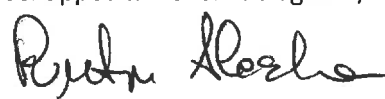
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

- 1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

- 1. L'Associazione " Addestramento Cani da Catastrofe ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad



eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Tutti i volontari che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

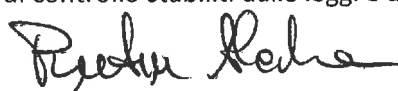
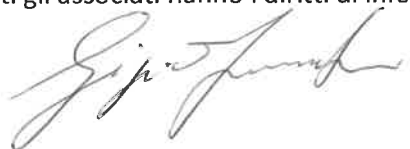
Ammissione

1. All'Associazione "Addestramento Cani da Catastrofe ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo (7 soci) stabilito dalla Legge.
2. L'Ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione in base alla preventiva valutazione di idoneità alla formazione come unità cinofila o come figurante espressa dal Comitato Tecnico, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato. L'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. I soci iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi, hanno diritto di voto in Assemblea.
4. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.



5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente dall'assemblea.
6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità : presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 11

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta:
 - per assenza prolungata ed ingiustificata dalle attività dell'Associazione;
 - per controversie ai doveri stabiliti dal presente statuto;
 - per iniziative prese senza informare l'organo di amministrazione.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'assemblea dei soci.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo IV



Organi dell' Associazione

5



Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Segretario

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs n. 117/2017 e dall' Art. 31 c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 14

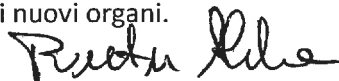
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica, in regola con i versamenti delle quote di associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può conferire delega in forma scritta ad altro socio. Non è ammessa più di una delega per socio e non sono ammesse cancellazioni sulle stesse. Le deleghe non possono essere trasferite ad altri soci : il controllo delle deleghe viene effettuato dal Presidente o da un suo sostituto.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

 6 

5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti. Per le deliberazioni di modifica allo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

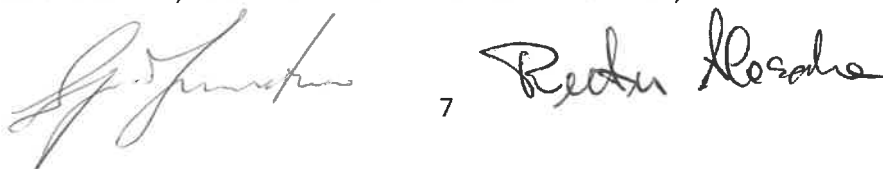
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio di esercizio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



7

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

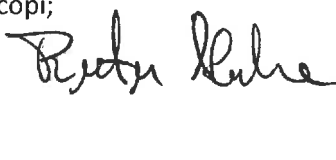
Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero di voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell' Assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il Presidente. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
7. Ogni componente dell'Organo di amministrazione che non si presenti a 3 (tre) riunioni consecutive con motivazioni non dichiarate e giustificate in maniera documentata viene dichiarato decaduto e sostituito nei termini sopra descritti.

Art. 21

Durata e Funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni 6 (sei) mesi e quando ne faccia richiesta almeno un amministratore. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione:
 - Svoqe tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

 8 

- Predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - Delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
5. L'Organo di amministrazione nomina il Comitato Tecnico, scelto tra i componenti dell'Associazione. Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare i soci verso il raggiungimento degli scopi cinofili di Protezione Civile descritti nello Statuto, ossia formare conduttori e cani per la ricerca in macerie e superficie, in valanga ed acqua. Il Comitato Tecnico gestisce quindi tutta l'attività teorica e pratica di addestramento dei soci: annualmente redige una relazione tecnica sugli sviluppi dell'attività da svolgere nel futuro ed una valutazione dei risultati del passato. Il Comitato Tecnico fornisce inoltre la preventiva valutazione di idoneità degli aspiranti soci.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 23

Il Tesoriere

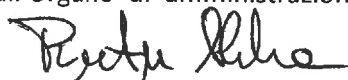
1. L'Associazione ha un tesoriere nominato dall'Organo di amministrazione il quale:
 - a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - b) svolge i compiti di economo.

Art. 24

Il Segretario

1. L'Associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:



9 

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell' Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
2. L'Associazione redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

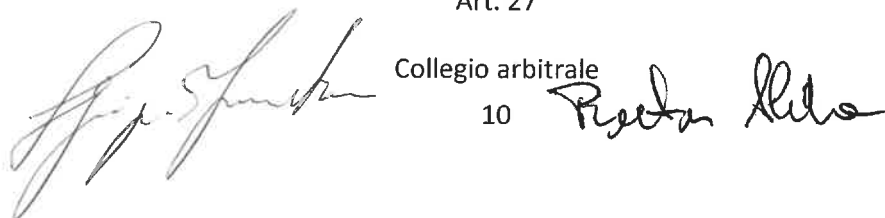
Art. 26

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione su proposta del Comitato Tecnico ed approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 27

Collegio arbitrale



1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati una da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancata di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'Arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 28

Scioglimento

In caso di scioglimento dell' Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva o diversa destinazione imposta dalla Legge, ed altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Visco, li 28 Agosto 2022

Il Presidente Fiorentino Giorgio

Il Vicepresidente e Tesoriere Petta Alessandro

Il Segretario Puntin Alessandra

L'amministratore Graffig Matteo

L'amministratore Bortolussi Sara

Il Socio Altan Alberto

Il Socio Cian Flavio

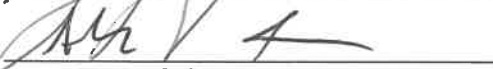
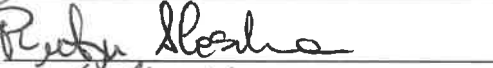
Il Socio Cum Cristina

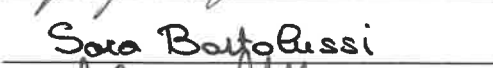
Il Socio Falcomer Diego

Il Socio Gerin Davide

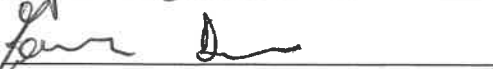
Il Socio Gerin Thomas

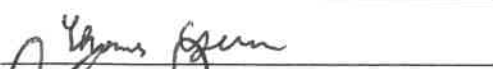
Il Socio Passoni Maria

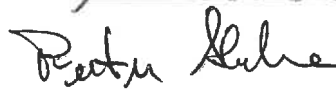













 11 

Il Socio	Paulin Nicole
Il Socio	Perin Mary
Il Socio	Rizzotto Mauro
Il Socio	Sale Christian
Il Socio	Scuoch Marika
Il Socio	Soardo Michele
Il Socio	Spinelli Agnese
Il Socio	Zorba Stefano

Nicole Paulin

Mary Perin

Mauro Rizzotto

Sale Christian

Marika Scuoch

Michele Soardo

Agnese Spinelli

Stefano Zorba



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

12

Paulin Nicole